

Sindacato Finanziari Democratici
Salus populi suprema lex esto
(Cicerone, De Leg. IV)

STATUTO



Sindacato Finanziari Democratici



TITOLO I PRINCIPI COSTITUTIVI	pag. 3
ART. 1 DEFINIZIONE	pag. 3
ART. 2 FINALITÀ	pag. 3
ART. 3 PRINCIPI FONDAMENTALI	pag. 3
ART. 4 RAPPORTI POLITICI CON SOGGETTI TERZI	pag. 4
ART. 5 USO DELLA SIGLA E DEL LOGO	pag. 4
ART. 6 ISCRIZIONE	pag. 4
ART. 7 DIRITTI DEGLI ISCRITTI	pag. 4
ART. 8 DOVERI DEGLI ISCRITTI	pag. 4
ART. 9 DEMOCRAZIA SINDACALE	pag. 4
ART. 10 NORME GENERALI DI FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANISMI - CONVOCAZIONE	pag. 5
ART. 11 INCOMPATIBILITÀ - DECADENZE	pag. 5
ART. 12 CUMULO DI CARICHE	pag. 6
TITOLO II DELLE STRUTTURE E DELLE FORME ORGANIZZATIVE	pag. 6
ART. 13 STRUTTURA ORGANIZZATIVA	pag. 6
ART. 14 FORME ORGANIZZATIVE	pag. 7
ART. 15 CONGRESSI	pag. 7
ART. 16 CONGRESSO STRAORDINARIO	pag. 8
ART. 17 SEZIONE SINDACALE PROVINCIALE	pag. 8
ART. 18 CONGRESSO PROVINCIALE	pag. 8
ART. 19 STRUTTURA REGIONALE	pag. 8
ART. 20 CONGRESSO REGIONALE	pag. 9
ART. 21 ORGANI REGIONALI - DEROGHE PER VALLE D'AOSTA E TRENTO ALTO ADIGE	pag. 9
ART. 22 STRUTTURA NAZIONALE	pag. 9
ART. 23 CONGRESSO NAZIONALE	pag. 9
ART. 24 COMITATO DIRETTIVO NAZIONALE	pag. 10
ART. 25 SEGRETERIA NAZIONALE	pag. 10
ART. 26 ASSEMBLEA DEI DELEGATI	pag. 11
ART. 27 COLLEGIO DEI SINDACI REVISORI	pag. 11
ART. 28 COMITATO DI GARANZIA - COMPOSIZIONE	pag. 11
ART. 29 COLLEGIO STATUTARIO NAZIONALE	pag. 12
TITOLO III DELL'AMMINISTRAZIONE	pag. 12
ART. 30 CONTRIBUTI SINDACALI E SOLIDARIETÀ	pag. 12
ART. 31 ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA	pag. 12
ART. 32 AUTONOMIA GIURIDICO AMMINISTRATIVA	pag. 13
TITOLO IV DELLA GIUSTIZIA INTERNA	pag. 13
ART. 33 SANZIONI DISCIPLINARI	pag. 13
ART. 34 COMITATI DI GARANZIA (1a e 2a sezione)	pag. 13
ART. 35 NORME TRASITORIE E FINALI	pag. 14

TITOLO I

PRINCIPI COSTITUTIVI

ART. 1 DEFINIZIONE

Il Sindacato Finanziari Democratici, d'ora in avanti denominato S.F.D., è organizzazione sindacale degli appartenenti al Corpo della Guardia di Finanza, costituita senza alcuna distinzione di sesso, fede religiosa, etnia, ruolo, qualifica o funzione.

Il S.F.D. è composto, diretto e rappresentato da appartenenti alla Guardia di Finanza in attività di servizio ed in ausiliaria.

L'adesione al S.F.D. è volontaria e comporta piena eguaglianza di diritti e di doveri tra tutti i suoi iscritti e, comporta l'accettazione dei principi e delle norme del presente Statuto. **(P/sso Studio legale Avv. Agostino Somma)**

Il S.F.D. ha sede in **AVELLINO – VIA IANNACCHINI N.28**. Il simbolo è così descritto: circonferenza di stelle di 20 stelle su sfondo di colore blu, acronimo SFD di colore nero su sfondo bianco, tra semicerchio a destra di colore verde e semicerchio sinistra di colore rosso con a centro una striscia di colore bianco.

ART. 2 FINALITÀ

Il S.F.D. considera obiettivo irrinunciabile della propria azione, il costante impegno per la difesa dei diritti e degli interessi degli operatori e delle operatrici appartenenti alla Guardia di Finanza nel più generale interesse della collettività.

Il S.F.D. è un Sindacato che considera la propria unità e la democrazia suoi caratteri fondanti.

Il S.F.D., nel pieno rispetto dei principi e delle norme contenute nella Costituzione della Repubblica, si prefigge di garantire la tutela professionale, economica e sociale dei propri iscritti, attraverso politiche in grado di rispondere, alla domanda di sicurezza, di legalità, di equità e di giustizia che viene dai cittadini.

Il S.F.D. sviluppa, tra l'altro, iniziative volte a:

- stimolare l'innovazione costante del Corpo della Guardia di Finanza al fine di adeguare la sua azione e la sua struttura alle esigenze di una moderna politica di tutela delle leggi dello Stato e Sovranazionali, con particolare e specifico impegno, per la tutela dei Tributi e del Demanio, della lotta al riciclaggio di denaro e la ricerca dei capitali provenienti dai proventi delle organizzazioni mafiose;
 - garantire il pieno rispetto dei diritti dei propri iscritti al fine di migliorare le condizioni di vita e di lavoro degli stessi, sul piano normativo, economico, delle pari opportunità professionali e delle politiche di genere;
 - promuovere la formazione e l'aggiornamento professionale degli appartenenti al Corpo della Guardia di Finanza per l'accrescimento dell'efficienza e dell'efficacia della loro azione.
- rilanciare il più ampio processo di confronto e collaborazione tra tutte le altre sigle sindacali del comparto sicurezza che di altri settori lavorativi;
- fornire assistenza agli iscritti nelle controversie derivanti dai rapporti di lavoro e nella tutela dei diritti sindacali;
 - il sindacato SFD si atterrà alla esclusione delle competenze o, comunque, dalle finalità associative della trattazione delle materie attinenti all'ordinamento, all'addestramento, alle operazioni, al settore logistico-operativo, al rapporto gerarchico funzionale e dell'impiego;
 - il sindacato SFD si atterrà all'osservanza del principio di neutralità delle Forze Armate ai sensi degli articoli 97 e 98 della Costituzione, valido per tutto il pubblico impiego e a maggior ragione per i Corpi deputati alla difesa della Patria;
 - promuovere, d'intesa con altre specifiche organizzazioni sindacali, iniziative organizzative, politiche, legislative e sociali anche a tutela del personale in quiescenza;
 - sviluppare nel Paese un ampio dibattito e sensibilizzazione intorno ai temi dell'equità fiscale, della sicurezza, della legalità, della lotta alle mafie, della lotta ai trafficanti di esseri umani al fine di evolvere l'attività operativa su ogni settore in maniera ottimale e proficua e nell'interesse sovrano della Nazione e dell'Unione Europea.
 - rispetto del principio di democraticità delle Forze Armate ai sensi degli art. 52 della Costituzione anche al fine di rendere effettiva la libertà di associazione riconosciuta, con particolare attenzione alla elettività delle cariche direttive, per le quali deve essere dunque prevista una durata temporale ben definita e la rieleggibilità solo dopo un adeguato periodo di tempo.

ART. 3 PRINCIPI FONDAMENTALI

Il S.F.D. considera la tutela dei diritti e delle libertà democratiche, obiettivo imprescindibile della propria azione. Considera l'unità delle lavoratrici e dei lavoratori valore strategico e determinante di rafforzamento del potere contrattuale del sindacato e della tutela e promozione dei diritti.

Favorisce il pluralismo culturale e ideale come condizione per la crescita della propria capacità progettuale, dell'iniziativa sindacale e della democrazia interna.

Attribuisce valore primario alla propria autonomia, dai partiti, dal governo, dalle istituzioni e dall'Amministrazione di appartenenza.

Considera la democrazia sindacale valore dell'Organizzazione e principio ispiratore nella definizione delle scelte politico-sindacali, nella formazione dei gruppi dirigenti e nella partecipazione delle iscritte e degli iscritti ad ogni aspetto della propria attività.

Il S.F.D. ha come riferimento per ogni sua attività ed azione la Costituzione.

ART. 4 RAPPORTI POLITICI CON SOGGETTI TERZI

Il S.F.D. al fine di perseguire le proprie finalità Statutarie auspica e promuove contatti incontri e rapporti dialettici con qualsiasi soggetto terzo che abbia obiettivi e proposte coincidenti con quelli propri, privilegiando i rapporti con altre sigle sindacali omologhe.

Il S.F.D. ritiene fondamentale e propedeutico il confronto e la collaborazione con tutti i soggetti politico sindacali terzi.

Il S.F.D. si atterrà al divieto di aderire o federarsi ad altre associazioni sindacali non militari.

ART. 5 USO DELLA SIGLA E DEL LOGO

La sigla ed il logo del S.F.D. può essere utilizzato soltanto dagli organi statuari o da essi autorizzati.

ART. 6 ISCRIZIONE

L'iscrizione al S.F.D. avviene mediante domanda alla Struttura territoriale competente o direttamente alla Struttura nazionale che provvederà a comunicare alla Struttura competente per territorio il nominativo del nuovo iscritto.

A tutela dell'Organizzazione la domanda di iscrizione è respinta nei casi: di gravi condanne penali, anche in primo grado, sino all'espiazione della pena; di attività o appartenenza ad associazioni con finalità incompatibili con il presente Statuto (organizzazioni criminali, segrete, massoniche, a carattere fascista o razzista); di ogni altra manifesta incompatibilità valutata dagli Organismi Statuari.

Le situazioni previste dal presente comma costituiscono causa di annullamento ed interruzione del rapporto associativo, qualora venissero accertate dopo l'avvenuta iscrizione.

ART. 7 DIRITTI DEGLI ISCRITTI

Tutti gli iscritti S.F.D. hanno uguali diritti.

Hanno diritto di concorrere alla formazione delle decisioni dell'Organizzazione e di manifestare liberamente il proprio pensiero e il proprio diritto di critica.

Ogni iscritta e ogni iscritto ha diritto di concorrere, secondo le regole dell'Organizzazione, alla formazione della piattaforma ed alla conclusione di ogni vertenza sindacale.

Le iscritte e gli iscritti hanno diritto alla piena tutela, sia individuale sia collettiva, dei propri diritti e interessi usufruendo a tal fine anche dei servizi e dalle strutture del S.F.D..

Le iscritte e gli iscritti hanno diritto ad essere tempestivamente informati degli addebiti mossi alla loro attività e alla loro condotta, ad esercitare pienamente la difesa delle proprie ragioni ed a ricorrere, secondo le regole statuarie, contro le decisioni adottate nei loro confronti in prima istanza. Hanno diritto, inoltre, ad opporsi legittimamente agli atti e fatti contrari ai principi statuari, anche attraverso l'attivazione delle procedure di garanzia statutaria e di giustizia interna.

Tutte le iscritte e gli iscritti sono elettori/elettrici e possono accedere alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza.

ART. 8 DOVERI DEGLI ISCRITTI

Le iscritte e gli iscritti possono partecipare all'attività dell'Organizzazione, contribuiscono al suo finanziamento attraverso le quote associative e si attengono alle norme del presente Statuto ed ai provvedimenti deliberati dagli organi statuari.

Le iscritte e gli iscritti sono tenuti a comportarsi con lealtà nei confronti delle altre iscritte e degli altri iscritti, rispettando i principi del presente Statuto. Qualora assumano incarichi di direzione sono chiamati a svolgere i loro compiti con piena coscienza delle responsabilità che ne derivano nei confronti dei rappresentati, garantendo, attraverso comportamenti coerenti la difesa dell'unità e dell'immagine del S.F.D.. Gli associati si atterranno al divieto di avvalersi del diritto di sciopero.

ART. 9 DEMOCRAZIA SINDACALE

La Democrazia dell'Organizzazione è garantita da:

- svolgimento dei congressi ogni quattro anni, salvo decisioni degli organismi dirigenti che ne prevedano l'anticipazione e le norme per l'indizione dei congressi straordinari, e dell'elezione negli stessi degli organismi dirigenti; eventuali vacanze, derivanti anche da dimissioni, che si verificassero, negli organismi dirigenti tra un congresso e l'altro, saranno colmate con il subentro nell'incarico dirigenziale del primo dei non eletti per quella funzione che rimarrà in carica fino al rinnovo congressuale ordinario e/o straordinario.
- dall'applicazione, nelle elezioni degli organi direttivi da parte dei congressi, del voto segreto.

Fattori essenziali della vita democratica dell'Organizzazione sono:

- a. la garanzia della massima partecipazione di ogni iscritta e di ogni iscritto all'attività del Sindacato;
- b. l'adozione di regole per la formazione delle decisioni dell'Organizzazione ai vari livelli;
- c. la periodicità delle riunioni ordinarie delle assemblee primarie delle iscritte e degli iscritti, e la previsione della convocazione straordinaria delle stesse, a norma del presente Statuto e delle disposizioni regolamentari;
- d. la garanzia del diritto al dissenso, la tutela delle minoranze, la salvaguardia delle pari dignità delle opinioni a confronto prima della decisione e in occasione del Congresso;
- e. la definizione delle prerogative e dei poteri degli organismi che deve garantire la netta distinzione di ogni funzione;
- f. la definizione di regole: per la selezione dei gruppi dirigenti; per la loro mobilità sindacale anche in ambito Confederale; per la durata massima dei mandati esecutivi nell'incarico di Segretario Generale - stabilendo che essa non possa superare due mandati Congressuali (o non più di otto anni)-; per la sostituzione negli incarichi esecutivi, ispirate a favorire il rinnovamento costante dei gruppi dirigenti e a meglio utilizzare le esperienze;

Il S.F.D. garantisce e promuove il diritto di ogni aderente a contribuire, individualmente o tramite delegati, alla formazione, realizzazione e allo sviluppo del programma, nonché alla costituzione dei gruppi dirigenti.

Il S.F.D. considera la democrazia di mandato il principio fondamentale da assumere per la definizione di tutte le fasi negoziali dell'attività contrattuale. Per l'approvazione delle piattaforme contrattuali e degli accordi sia a livello nazionale che decentrato, è fondamentale la consultazione degli iscritti. Per gli stessi fini è obbligatoria la consultazione preventiva degli organismi statutari competenti.

Per le parti non puntualmente definite, il Comitato Direttivo nazionale emanerà specifiche regole approvate con la maggioranza qualificata dei 2/3.

ART. 10 NORME GENERALI DI FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANISMI - CONVOCAZIONE

La riunione degli organismi viene decisa dalla Segreteria e convocata dal Segretario Generale o dal Segretario Organizzativo.

Qualora 1/3 dei componenti dell'organismo chieda la convocazione dello stesso, il Segretario Generale ha l'obbligo di convocarlo entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della richiesta e di avvisare senza ritardo la Segreteria della Struttura superiore. Qualora ciò non avvenga, la richiesta va inoltrata alla Segreteria del livello territoriale superiore, che convocherà l'organismo entro una settimana dal ricevimento della richiesta. La richiesta di convocazione di 1/3 dei componenti del Comitato Direttivo nazionale deve essere esaudita comunque entro 15 (quindici) giorni.

Gli organismi territoriali, al momento della convocazione degli organismi collegiali (Comitato Direttivo), hanno l'obbligo, di darne comunicazione contestualmente all'organismo di livello territorialmente superiore.

La convocazione del Comitato Direttivo deve avvenire almeno 3 (tre) giorni lavorativi prima della riunione, salvo i casi di estrema urgenza che, comunque, vanno discussi e concordati con la Struttura superiore.

Ove non sia diversamente disposto dal presente Statuto o dalle norme regolamentari, le riunioni degli organismi del S.F.D. sono validamente costituite quando risultino presenti almeno la metà più uno dei suoi componenti e le delibere sono valide se adottate a maggioranza dei presenti.

L'elettorato attivo e passivo è composto dagli appartenenti alla Guardia di Finanza in attività di servizio ed in ausiliaria in regola con il pagamento del contributo associativo.

Tutte le cariche direttive sono elettive.

La Struttura nazionale svolge ruolo di Centro Regolatore ed esercita tale attribuzione mediante la segreteria, secondo la prassi in uso nella confederazione.

Art. 11 INCOMPATIBILITA' - DECADENZE

1. Il S.F.D. ha l'obiettivo primario di realizzare la massima solidarietà fra gli interessi ed i diritti delle lavoratrici e dei lavoratori e di salvaguardare la massima unità nell'elaborazione e nell'azione nel rispetto delle scelte adottate democraticamente dall'Organizzazione nel suo insieme.



2. Il S.F.D. considera incompatibile l'azione di singoli o di gruppi i quali, mentre ribadiscono la loro adesione formale al S.F.D., promuovono la costituzione di organizzazioni parasindacali, in competizione con la rappresentatività a cui tende il sindacato di appartenenza, ovvero promuovono azioni organizzate che, di fronte alla controparte, rompono l'unità del S.F.D. come soggetto contrattuale.
3. L'autonomia del S.F.D. si realizza anche fissando le **seguenti incompatibilità** con cariche elettive dell'Organizzazione ai vari livelli:
- Gli iscritti che si trovino titolari di incarichi dirigenziali in qualsiasi delle strutture sindacali devono optare per un solo incarico, con dichiarazione scritta entro 15 (quindici) giorni dal relativo conferimento. Nel caso di mancata opzione il soggetto decadrà seduta stante dalla carica sindacale e sarà surrogato dal primo dei non eletti con requisiti adeguati;
 - l'attività di direzione del S.F.D. non è compatibile con la partecipazione attiva a livello organizzativo ad altre associazioni di categoria a scopo sindacale;
 - appartenenza a organi direttivi di partiti e di altre formazioni politiche o di realtà o movimenti assimilabili ad attività di partito, nonché di organi esecutivi degli stessi;
 - componenti delle assemblee elettive dell'Unione Europea e quelle dello Stato italiano ai diversi livelli istituzionali; la candidatura a tali assemblee comporta l'automatica decadenza da ogni incarico esecutivo e la sospensione dagli organi direttivi di emanazione congressuale;
 - assunzione di incarichi ai vari livelli istituzionali; l'incompatibilità scatta dall'accettazione dell'indicazione a far parte di un esecutivo.
4. Si prevede che gli iscritti che provengano da esperienze politiche di natura esecutiva o da assemblee elettive, non possano far parte di organismi sindacali elettivi o ricoprire incarichi di natura esecutiva, prima che sia trascorso un periodo di sei mesi dalla cessazione della loro esperienza.
5. La Segreteria di riferimento garantirà la corretta attuazione delle norme sulle incompatibilità. A fronte di eventuali inosservanze, la Segreteria della struttura interessata risponde della violazione statutaria.
6. Ogni eventuale problema applicativo che dovesse sorgere sulle incompatibilità sarà valutato dal Comitato Direttivo nazionale del S.F.D. Le decadenze previste dal presente articolo sono automatiche.

ART. 12 CUMULO DI CARICHE

Non sono cumulabili tra loro le seguenti cariche:

- segretario generale nazionale o componente di Segreteria nazionale con segretario generale o componente di Segreteria provinciale e regionale;
- segretario generale regionale con segretario generale provinciale;
- componente la segreteria regionale con componente la segreteria provinciale;
- componente il Comitato di garanzia e incarico esecutivo dello stesso livello;
- componente la 1a Sezione con componente la 2a Sezione del Comitato nazionale di garanzia;
- componente il Comitato nazionale di garanzia con quello di prima istanza;
- componente il Collegio nazionale dei sindaci revisori con quello regionale e provinciale;
- componente il Collegio statutario nazionale con qualsiasi altro incarico statutario di livello nazionale;
- componente l'Ufficio ispettivo centrale con qualsiasi altro incarico statutario di livello nazionale.

L'iscritto che si trovi in una delle predette condizioni deve optare per una sola carica con dichiarazione scritta entro 30 (trenta) giorni dal conferimento. Trascorso tale termine senza che sia stata prodotta la dichiarazione, l'eletto decade dalla nuova carica.

TITOLO II

DELLE STRUTTURE E DELLE FORME ORGANIZZATIVE

ART. 13 STRUTTURA ORGANIZZATIVA

La struttura organizzativa del S.F.D. deve mirare a promuovere la più attiva partecipazione degli iscritti e il più efficace impegno verso l'unità sindacale.

Nei luoghi di lavoro e sul territorio il S.F.D. identifica nell'Assemblea degli iscritti la propria rappresentanza di base e la prima istanza congressuale.

L'Assemblea degli iscritti elegge la Segreteria delle Sezioni Sindacali di Base, nonché le delegate e i delegati ai congressi delle istanze superiori.

Il S.F.D. si articola nelle seguenti strutture:

- le Strutture Provinciali;
- le Strutture Regionali;

- c. forme organizzative integrate o unificate secondo deliberazioni degli organi previste dallo Statuto;
- d. la Struttura Nazionale.

Le forme organizzative di cui al precedente punto c. possono essere adottate per meglio rispondere a mutate esigenze di carattere organizzativo in relazione ai livelli istituzionali e possono essere adottate con la seguente procedura:

1. delibera del Comitato Direttivo nazionale, adottata a maggioranza semplice;
2. convocazione della procedura congressuale con delibera approvata a maggioranza semplice del Comitato Direttivo nazionale.

La direzione e la responsabilità delle politiche generali rivendicative e contrattuali sono di competenza degli organismi statutari deliberanti ed esecutivi del S.F.D. . Questi, a tal fine, si potranno avvalere del contributo di elaborazione su specifiche competenze sindacali ed organizzative, di consulenze tecniche esterne. Il Comitato Direttivo nazionale del S.F.D., su proposta della Segreteria Nazionale, ne stabilirà le modalità di composizione e funzionamento in modo da garantirne il costante coinvolgimento.

Qualora sul territorio non vi saranno Strutture l'iscritto avrà come riferimento le Strutture Nazionali.

ART. 14 FORME ORGANIZZATIVE

Organi del S.F.D.

- a. Sono organi deliberanti:
 - il Congresso;
 - il Comitato Direttivo.
- b. È organo esecutivo:
 - la Segreteria.
- c. È organo consultivo:
 - l'Assemblea nazionale dei quadri e delegati;
- d. Sono organi di controllo amministrativo:
 - il Collegio dei sindaci revisori;
 - l'Ufficio Centrale Ispettivo.
- e. È organo di garanzia statutario:
 - il Collegio statutario nazionale
- f. È organo di giustizia interna:
 - il Comitato di Garanzia.

ART. 15 CONGRESSI

Il Congresso è il massimo organo deliberante di ciascuna struttura organizzativa.

Esso viene convocato ordinariamente ogni quattro anni dal Comitato Direttivo Nazionale e ogni qualvolta la sua convocazione sia deliberata dal Comitato Direttivo o richiesta da almeno 1/3 degli iscritti.

Il Comitato Direttivo nazionale deciderà, con la maggioranza dei 3/4 dei componenti un apposito regolamento per lo svolgimento dei congressi, compatibile con le normative del presente Statuto e con le normative vincolanti, deliberate dal Comitato Direttivo in applicazione dello Statuto stesso.

L'ordine del giorno del Congresso è formulato dallo stesso organo e reso noto almeno 15 (quindici) giorni prima della convocazione del Congresso stesso. Le stesse modalità vengono seguite per il Congresso Nazionale, Regionale e Provinciale di Base.

Nelle assemblee di base il dibattito è aperto a tutti gli iscritti. Le indicazioni della base saranno recepite dagli organi al fine della elaborazione e della futura proposta congressuale.

Le norme per l'organizzazione dei congressi ai vari livelli e per l'elezione dei delegati ai congressi sono di competenza del massimo organo deliberante per il quale è indetto il Congresso.

Tale organo deve anche stabilire il rapporto tra numero di iscritti e numero dei delegati da eleggere.

I compiti del Congresso sono:

- definire gli orientamenti generali del S.F.D.;
- eleggere il Comitato Direttivo;
- eleggere il Collegio dei sindaci revisori;
- eleggere il Comitato di garanzia;
- eleggere il Collegio Statutario;
- eleggere l'Ufficio Ispettivo Centrale.

Al Congresso compete deliberare sulla modifica dello Statuto e sullo scioglimento del S.F.D.

Tali decisioni saranno valide solo se prese a maggioranza qualificata dei 3/4 dei voti rappresentati.

Il Congresso delibera sull'ordine dei propri lavori e verifica i poteri dei delegati.

ART. 16 CONGRESSO STRAORDINARIO

Il congresso straordinario è convocato su richiesta motivata di un numero di iscritti pari ad 1/3 a livello nazionale ed alla metà a livello regionale e provinciale. Le firme per richiedere il congresso straordinario devono essere acquisite e consegnate al Comitato Direttivo Nazionale. Entro 60 (sessanta) giorni, l'organismo che ha ricevuto le firme dovrà convocare il Congresso straordinario secondo quanto previsto dall'art. 15 (Congressi). In caso di Congresso straordinario nazionale, spetta al Comitato Direttivo nazionale convocare entro e non oltre 30 (trenta) giorni il Congresso straordinario.

ART. 17 STRUTTURA SINDACALE PROVINCIALE

La Struttura sindacale Provinciale è la struttura di base del S.F.D. ed è formata dagli iscritti facenti parte della Provincia

La Struttura provinciale rappresenta il S.F.D. nella Provincia ed assolve ai seguenti compiti:

- conduce, le vertenze locali con la propria controparte naturale in materia di ambiente di lavoro, salubrità e mense;
- attua la contrattazione decentrata nell'ambito delle direttive generali del sindacato;
- elabora la politica sindacale provinciale, cura la propaganda e il proselitismo, provvede alla tempestiva informazione, garantisce la circolazione dell'informazione e raccorda la propria azione con la Struttura regionale e nazionale;
- cura la formazione dei quadri, in sinergia con la struttura Regionale e garantisce la circolazione dell'informazione;
- organizza il Congresso e le assemblee degli iscritti alla Sezione sindacale;
- elegge il Rappresentante o il Segretario e la Segreteria della Sezione sindacale;
- elegge i delegati per il livello congressuale superiore.

Organi della Struttura provinciale sono:

- il Congresso provinciale;
- il Comitato Direttivo provinciale;
- la Segreteria provinciale;
- il Collegio dei Sindaci Revisori.

Il Comitato Direttivo provinciale, la Segreteria ed il Collegio dei sindaci revisori della Struttura provinciale hanno le stesse attribuzioni degli analoghi organi nazionali, rapportate alla loro dimensione territoriale.

Il Segretario generale provinciale e la Segreteria provinciale sono eletti dal Comitato Direttivo provinciale.

La Segreteria provinciale viene convocata, dal segretario almeno una volta ogni sei mesi.

ART. 18 CONGRESSO PROVINCIALE

Il Congresso provinciale ha i seguenti compiti:

- esamina e discute le politiche e l'attività del S.F.D. sul territorio provinciale e ne stabilisce gli indirizzi;
- discute, propone eventuali emendamenti e vota le tesi congressuali nazionali e le proposte di modifica dello Statuto;
- discute e vota i documenti congressuali provinciali; elegge il Comitato Direttivo provinciale, il Collegio dei sindaci revisori e i delegati e le delegate al livello congressuale superiore. Il Direttivo elegge il segretario provinciale e, su proposta di quest'ultimo, la segreteria.

ART. 19 STRUTTURA REGIONALE

La Struttura regionale ha compiti di coordinamento e di sollecitazione delle Strutture provinciali, di approfondimento e di rappresentanza del S.F.D. nei confronti delle Istituzioni e degli Enti che hanno una competenza regionale.

Assicura i compiti di formazione sindacale, attiva servizi e centri di consulenza per gli iscritti.

Coordina, d'intesa con le Segreterie provinciali, la contrattazione decentrata per gli uffici organizzati su base interprovinciale. Assicura, d'intesa con le Strutture provinciali, il supporto organizzativo nei confronti di queste ultime, per quei servizi che possono essere utilmente centralizzati a livello regionale. Organi della Struttura regionale sono:

- il Congresso regionale;



- il Comitato Direttivo regionale;
- la Segreteria regionale;
- il Collegio dei sindaci revisori;
- il Comitato di Garanzia di prima istanza.

ART. 20 CONGRESSO REGIONALE

Il Congresso regionale si effettua dopo i Congressi provinciali ed in preparazione del Congresso nazionale ed ha i seguenti compiti:

- esamina e discute le politiche e l'attività del S.F.D nella regione e ne stabilisce gli indirizzi;
- esamina i documenti approvati dai Congressi provinciali;
- discute, propone eventuali emendamenti e vota le tesi congressuali nazionali e le proposte di modifica dello Statuto;
- discute e vota i documenti congressuali regionali;
- elegge il Comitato Direttivo regionale, il Collegio dei sindaci revisori e il Comitato di garanzia di prima istanza;
- elegge i delegati e le delegate al Congresso nazionale.

Il Comitato Direttivo elegge il segretario generale e, su proposta di quest'ultimo, la segreteria.

ART. 21 ORGANI REGIONALI - DEROGHE PER VALLE D'AOSTA E TRENINO ALTO ADIGE

Il Comitato Direttivo Regionale e la Segreteria della Struttura regionale hanno le stesse attribuzioni degli analoghi organi nazionali, rapportate alla loro dimensione territoriale. I Segretari provinciali sono componenti di diritto del Comitato Direttivo regionale.

Per il Trentino non viene costituita la Struttura regionale, i relativi compiti vengono svolti autonomamente dalle Strutture provinciali di Trento e Bolzano ognuna delle quali assume a compiti di struttura regionale.

Per la Valle d'Aosta non viene costituita la Struttura Provinciale che si intende realizzata ed assorbita dalla Struttura Regionale.

ART. 22 STRUTTURA NAZIONALE

La Struttura Nazionale interviene in generale sull'insieme della politica organizzativa ai vari livelli; sull'insediamento del S.F.D. nei luoghi di lavoro e nel territorio; sulla promozione della politica dei quadri e della loro formazione permanente partendo dalla valorizzazione dei luoghi di lavoro; sulla distribuzione delle risorse finanziarie ai vari livelli, in relazione al modello organizzativo previsto nel presente Statuto e alle decisioni del Comitato Direttivo nazionale.

Essa ha, prioritariamente, la funzione di:

- stipulare i contratti collettivi nazionali di lavoro, nonché di intervenire su tutte le questioni inerenti al rapporto di lavoro dei lavoratori e delle lavoratrici rappresentati;
- coordinare e sovrintendere alla gestione delle politiche sindacali nazionali;
- coordinare le politiche rivendicative decentrate, nonché le scelte di politica organizzativa e finanziaria;
- definire le politiche organizzative, dei quadri, della formazione e dell'informazione.

Nell'ambito dell'autonomia delle strutture e del diritto delle donne all'autorganizzazione viene individuata, a livello nazionale, una sede di relazione e confronto delle donne e delle esperienze esistenti al fine di promuovere l'iniziativa politica delle donne del S.F.D.

Organi della Struttura nazionale sono:

- il Congresso nazionale;
- il Comitato Direttivo nazionale;
- la Segreteria nazionale;
- il Collegio nazionale dei sindaci revisori;
- i Comitati nazionali di garanzia, 1 sezione e 2 sezione;
- il Collegio statutario nazionale;
- l'Ufficio Ispettivo Centrale;
- Assemblea nazionale dei quadri e dei delegati.

ART. 23 CONGRESSO NAZIONALE

Il Congresso nazionale ha i seguenti compiti:

- elabora le linee di politica sindacale del S.F.D. che vengono osservate da tutte le Strutture;
- elegge il Comitato Direttivo Nazionale;
- elegge il Collegio nazionale dei sindaci revisori;
- elegge i Comitati nazionali di garanzia, 1 sezione e 2 sezione;
- elegge il Collegio statutario nazionale;
- approva le modifiche dello Statuto.

Solo al Congresso nazionale compete il potere di deliberare l'eventuale scioglimento del S.F.D. .

Tale decisione, per essere valida, deve essere indicata nell'ordine del giorno di convocazione del Congresso e deve essere presa a maggioranza qualificata di 3/4 dei delegati al Congresso stesso. In tale sede si delibera anche sulla destinazione del patrimonio del S.F.D.

ART. 24 COMITATO DIRETTIVO NAZIONALE

1. Il Comitato Direttivo è il massimo organo deliberante del S.F.D. tra un Congresso e l'altro. Ad esso sono affidati i compiti di direzione politica nell'ambito degli orientamenti decisi dal Congresso, di impostare le iniziative di portata generale, di verificare il complesso dell'attività sindacale, di assicurare il necessario coordinamento delle strutture in cui il S.F.D. si articola, di provvedere alla convocazione ordinaria e straordinaria del Congresso.

2. Ad esso è affidato, altresì, il compito di deliberare in apposite sessioni sulle materie rinviate dall'articolo 9 del presente statuto e sulle modalità di applicazione del regolamento del personale; sulle percentuali di riparto della canalizzazione delle risorse, di applicazione di regole amministrative; di regole relative alla vita interna, ai comportamenti dei gruppi dirigenti, al funzionamento degli organi statutari; di definizione di strutture di rappresentanza.

3. Ognuna di queste deliberazioni deve contenere le sanzioni in caso di mancato rispetto delle stesse. In materia amministrativa tali sanzioni possono arrivare all'interruzione del rapporto di affiliazione, o alla cessazione dell'aspettativa o del distacco sindacale.

4. Il Comitato Direttivo, entro il mese di dicembre di ogni anno approva il bilancio preventivo, presentato dalla Segreteria, riferito all'esercizio dell'anno successivo; entro il 30 aprile di ogni anno approva il bilancio consuntivo relativo all'esercizio dell'anno precedente

5. Il Comitato Direttivo nazionale del S.F.D., qualora un organo direttivo od esecutivo del S.F.D. assuma e confermi posizioni e comportamenti che siano incompatibili con l'appartenenza al S.F.D., perché in contrasto con i principi dello Statuto, o perché rendono impossibile la corretta direzione della struttura, al punto di ledere l'immagine del S.F.D., può decidere, in casi eccezionali e con maggioranza dei 2/3 dei suoi componenti, la nomina di due o più delegati con funzioni di verifica e di istruttoria al fine di accertare i fatti.

Entro i tre mesi, qualora non siano in toto o in parte risolte le violazioni e/o irregolarità che hanno determinato la nomina, i delegati di cui al paragrafo precedente relazioneranno al Comitato Direttivo nazionale del S.F.D. che deciderà l'eventuale nomina di un Commissario con i poteri dell'organismo disciolto con il compito di organizzare, entro sei mesi dalla nomina, il Congresso straordinario dell'organismo interessato. Nella delibera del Comitato Direttivo dovranno essere indicate le motivazioni del provvedimento. Negli stessi casi e con le medesime procedure può essere nominato un Commissario straordinario "ad acta" per lo svolgimento di funzioni specifiche, munito dei poteri necessari e senza ricorrere allo scioglimento degli organi.

6. Il Comitato Direttivo del S.F.D. è eletto dal Congresso, che fissa il numero dei suoi componenti. Le vacanze che si verificassero tra un Congresso e l'altro, saranno colmate dal primo dei non eletti. Sono componenti di diritto del Comitato Direttivo i segretari nazionali.

7. Partecipano, senza diritto di voto, i presidenti le due sezioni dei Comitati di Garanzia, il presidente del Collegio dei Sindaci Revisori, il presidente del Collegio Statutario Nazionale.

8. Il Comitato Direttivo provvede alla sostituzione di componenti dimissionari o decaduti, del Collegio dei sindaci, dei Comitati di Garanzia e del Collegio Statutario, nelle forme previste dal presente Statuto.

9. Il Comitato Direttivo si doterà di un regolamento atto a garantirne il corretto funzionamento ed eleggerà un Presidente o una Presidenza.

10. Il Comitato Direttivo è convocato dalla Presidenza, in accordo con la Segreteria, almeno una volta a trimestre e ogni qualvolta la sua convocazione sia ritenuta utile.

11. Il Comitato Direttivo elegge il Segretario generale e, su proposta di quest'ultimo, la Segreteria.

12. Il Comitato Direttivo può convocare Assemblee con funzioni di indirizzo politico fissandone i criteri e le modalità di composizione e di partecipazione.

13. Le decisioni del Comitato Direttivo sono assunte a maggioranza semplice dei votanti.

ART. 25 SEGRETERIA NAZIONALE

1. La Segreteria attua le decisioni del Comitato Direttivo e assicura la gestione continuativa del S.F.D. risponde della propria attività al Comitato Direttivo stesso. La Segreteria funziona e decide collegialmente e si riunisce su convocazione del Segretario generale o su richiesta di un terzo dei suoi componenti.
2. Ogni componente della Segreteria - sulla base dell'incarico operativo affidatogli dalla stessa, risponde del suo operato all'organo esecutivo. La Segreteria, su proposta del Segretario generale, può revocare, motivatamente, l'incarico operativo. Dell'incarico affidato ai singoli componenti o della revoca dello stesso, deve essere data comunicazione tempestiva al Comitato Direttivo in un'apposita riunione.
3. La Segreteria si doterà di un regolamento di funzionamento che normerà anche il proprio processo decisionale.
4. La Segreteria assicura altresì la direzione quotidiana del S.F.D. e mantiene contatti permanenti con le altre sigle Sindacali di categoria e con le Strutture S.F.D. Regionali e Provinciali, nonché tutte le interlocuzioni politiche e sindacali esterne.
5. Essa delibera sulle questioni di propria competenza e su tutte le questioni che rivestono carattere di urgenza.
6. La Segreteria provvede all'organizzazione e al funzionamento dei dipartimenti, comparti e coordinamenti del S.F.D., sulla base della deliberazione di cui all'art. 13 del presente Statuto, ne coordina l'attività nei vari campi e ne nomina i responsabili nazionali dandone comunicazione al Comitato Direttivo.
7. Presenta al Comitato direttivo, per l'approvazione, i bilanci dell'Organizzazione.
8. La rappresentanza legale del S.F.D. di fronte a terzi e in giudizio è attribuita:
 - a. al Segretario generale, per tutte le materie ad eccezione di quelle previste al punto successivo;
 - b. ad altra soggetto, nominata con formale delibera dalla Segreteria nazionale, per tutti i negozi giuridici di carattere amministrativo, fiscale, previdenziale, finanziario e della sicurezza del lavoro; con analoga delibera la Segreteria nazionale può revocare in qualsiasi momento e senza preavviso. tale nomina, provvedendo contestualmente alla formalizzazione di una nuova nomina. Di tali delibere viene formalmente informato il Comitato Direttivo.
 - c. In caso di impedimento o di assenza, la rappresentanza di cui al punto a) è affidata, ad altro componente della Segreteria.

ART. 26 ASSEMBLEA DEI DELEGATI

L'Assemblea nazionale dei quadri e dei delegati del S.F.D. è il più significativo momento di consultazione sulle scelte politiche fondamentali del S.F.D. tra un congresso e l'altro.

Essa è composta da quanti rivestono cariche di direzione nel S.F.D., dal Comitato Direttivo Nazionale, dalle segreterie territoriali, da responsabili di aree o gruppi di lavoro nazionali individuati secondo le procedure previste, nonché da delegati di posti di lavoro individuati con modalità decise dal Comitato Direttivo Nazionale.

Essa viene convocata dal Comitato Direttivo nazionale, di norma annualmente o, comunque, nei momenti più rilevanti della vita del S.F.D..

ART. 27 COLLEGIO DEI SINDACI REVISORI

Il Collegio dei sindaci revisori è l'organo di controllo dell'attività amministrativa del S.F.D.

Esso è composto da 3 (tre) componenti effettivi e 5 (cinque) supplenti. Il Collegio dei sindaci revisori accompagna con una propria relazione il bilancio del S.F.D.; controlla periodicamente l'andamento amministrativo e verifica la regolarità delle scritture e dei documenti contabili.

Il Collegio dei sindaci revisori presenta al Congresso una relazione complessiva sui bilanci per il periodo intercorrente dal Congresso precedente. A questo fine le Strutture devono tenere la contabilità a disposizione del Collegio dei Sindaci Revisori competenti e della Segreteria Nazionale.

Il Collegio dei Sindaci Revisori elegge al proprio interno un Presidente cui spetterà la responsabilità della convocazione e del funzionamento del Collegio stesso.

Nel caso in cui, per effetto di dimissioni o decadenze di componenti il Collegio, il numero di supplenti si riducesse a uno, il Comitato Direttivo può provvedere alle sostituzioni. I componenti del Collegio dei sindaci revisori non possono rivestire cariche direttive o esecutive nella Struttura di cui sono Sindaci Revisori e partecipano, senza diritto di voto, unicamente alle riunioni dei rispettivi Comitati Direttivi quando è in discussione il bilancio. Le Segreterie Nazionale, Regionali e Provinciali presentano annualmente il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo ai rispettivi Collegi dei sindaci revisori e questi riferiscono con relazione scritta ai rispettivi Comitati Direttivi.

ART. 28 COMITATO DI GARANZIA - COMPOSIZIONE

Il Comitato di garanzia è l'organo di giustizia interna del S.F.D.

Esso è composto da 5 (cinque) componenti effettivi e altrettanti supplenti. Esso è eletto a voto palese dal Congresso a maggioranza qualificata di almeno i 3/4 dei votanti, tra gli iscritti con riconosciuto prestigio, autonomia e indipendenza. Nel caso in cui, per effetto di dimissioni o decadenze di componenti il Comitato di garanzia, il numero di supplenti si riducesse a 2 (due), il Comitato Direttivo competente può provvedere alle sostituzioni, con voto a maggioranza dei 3/4 dei votanti.

Ogni componente il Comitato di garanzia è vincolato al massimo di riservatezza sia nella fase istruttoria sia ad indagine conclusa, tranne che successivamente alle delibere approvate e relativamente al solo contenuto delle stesse. Nel Comitato di garanzia il soggetto cui compete l'istruttoria non può coincidere con chi esprime il giudizio finale. Ogni intervento tendente a condizionare l'operato e il giudizio del Comitato di garanzia, esercitato sia sull'intero Comitato sia sui singoli componenti, è considerato violazione grave e lesiva dell'autonomia e dell'indipendenza di questa funzione. Il Comitato di garanzia elegge al proprio interno un Presidente cui spetterà la responsabilità della convocazione e del funzionamento del Comitato stesso.

ART. 29 COLLEGIO STATUTARIO NAZIONALE

Il Collegio statutario nazionale è l'organo di garanzia e interpretazione statutaria, nonché di controllo sulle procedure e gli atti delle Strutture e degli organismi del S.F.D.

Esso è composto da 5 (cinque) componenti effettivi e 5 (cinque) supplenti – invitati, con funzioni di surroga dei componenti effettivi assenti. Il Collegio statutario nazionale è eletto a voto palese dal Congresso nazionale a maggioranza qualificata di almeno i 3/4 dei votanti, tra gli iscritti con un minimo di 4 (quattro) anni di iscrizione al S.F.D. e con riconosciuto prestigio, autonomia e indipendenza. Nel caso in cui, per effetto di dimissioni o decadenza di componenti del Collegio statutario nazionale, il numero dei supplenti si riducesse a 3 (tre), il Comitato Direttivo Nazionale può provvedere a sostituzione con voto palese a maggioranza qualificata di almeno i 3/4 dei votanti.

Il Collegio Statutario Nazionale elegge al proprio interno un Presidente cui spetterà la responsabilità della convocazione e del funzionamento del Collegio stesso.

Il Collegio Statutario Nazionale, su richiesta di uno o più iscritti o di una struttura, svolge indagini e controlli sulle procedure e sugli atti dei vari organismi e dei dirigenti sindacali, in relazione allo loro rispondenza alle norme statuarie e regolamentari e alle decisioni regolarmente assunte dagli organi del S.F.D., con la possibilità di esprimere parere vincolante e, nei casi più gravi, di annullare totalmente o parzialmente atti giudicati irregolari. Qualora l'annullamento totale o parziale degli atti fosse determinato da un comportamento contrario ai principi di democrazia e di garanzia di altri iscritti o che risulti lesivo per l'Organizzazione, il Collegio Statutario Nazionale trasmette gli atti e le proprie deliberazioni al Comitato di Garanzia di riferimento per quanto di competenza. Il Collegio Statutario Nazionale del S.F.D. ha giurisdizione sull'attività delle proprie strutture di livello inferiore. Le decisioni del Collegio Statutario Nazionale sono assunte con maggioranza assoluta dei componenti. Le modalità di procedura e funzionamento interno del Collegio Statutario Nazionale sono determinate da un apposito regolamento proposto dagli stessi ed approvato dal Comitato Direttivo Nazionale.

TITOLO III DELL'AMMINISTRAZIONE

ART. 30 CONTRIBUTI SINDACALI E SOLIDARIETA'

Il S.F.D., in quanto libera associazione, realizza la propria autonomia finanziaria mediante la contribuzione della quota associativa dei propri iscritti; ciò avviene con la tessera, con la firma da parte degli iscritti della delega per la trattenuta delle quote sindacali sulla retribuzione. Il versamento della quota associativa deve avvenire con ricarica o bonifico, con specifica causale, sulla postepay del Sindacato o per trattenuta stipendiale.

La contribuzione sindacale è regolamentata secondo modalità decise dal Comitato Direttivo nazionale del S.F.D. Le contribuzioni versate, sono patrimonio collettivo del S.F.D. e sono vincolate alla normativa generale sui finanziamenti e sui riparti. I riparti devono essere effettuati in modo automatico, garantendo la regolarità di finanziamento a tutte le Strutture mediante il metodo della canalizzazione. Non è ammessa per alcuna Struttura la possibilità di utilizzare percentuali di riparto spettanti ad altre Strutture.

Le regole sul finanziamento e sui riparti sono stabilite dal Comitato Direttivo nazionale e valgono per tutte le strutture dell'Organizzazione. Ogni struttura regionale o provinciale dovrà dotarsi di una postepay per la gestione delle entrate e delle uscite.

ART. 31 ATTIVITA' AMMINISTRATIVA

L'attività amministrativa del S.F.D. deve basarsi su una politica dei costi e dei ricavi correlata alle esigenze ed alle possibilità economiche di ciascuna Struttura e su una regolare tenuta contabile, tecnicamente corretta, documentata e basata su criteri di verità, chiarezza e trasparenza. A questo fine devono essere osservate le seguenti norme:

- a) predisposizione annuale, da parte di ogni Segreteria mediante l'utilizzo del modello di "Piano unico dei conti", del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo composto da Stato patrimoniale, Conto economico, relazione illustrativa del bilancio e del rendiconto delle spese sostenute;
- b) il Comitato Direttivo di ogni Struttura è chiamato ad approvare il bilancio consuntivo entro il mese di aprile dell'anno successivo a quello di riferimento e il bilancio preventivo entro il mese di dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento;

c) ogni Struttura deve tenere la contabilità a disposizione del Collegio dei sindaci revisori, delle istanze direttive della Struttura interessata e delle Strutture di livello superiore che hanno facoltà di esercitare il controllo amministrativo;
d) i bilanci consuntivi e preventivi devono essere annualmente resi pubblici con mezzi di comunicazione idonei fra gli iscritti alle rispettive Strutture.

Ciascuna Struttura provinciale invierà alla Segreteria nazionale i bilanci approvati - preventivo e consuntivo - entro e non oltre 15 (quindici) giorni dall'approvazione.

Con gli stessi limiti temporali, la Struttura regionale invierà i propri bilanci, preventivo e consuntivo, alla Segreteria nazionale.

Il Comitato Direttivo nazionale del S.F.D. delibera, approvandolo con maggioranza dei 2/3, un Regolamento relativo alle materie della gestione economica e dell'amministrazione.

ART. 32 AUTONOMIA GIURIDICO AMMINISTRATIVA

Le Strutture regionali e provinciali del S.F.D. sono associazioni giuridicamente e amministrativamente autonome. Pertanto, salvo quanto stabilito dalla Legge, Strutture diverse non rispondono delle obbligazioni assunte da qualsiasi altra Struttura. A fronte di eventuali decisioni amministrative, assunte da singoli dirigenti, comunque al di fuori delle regole decise dall'Organizzazione che comportino oneri alle Strutture dirette, il S.F.D. e le sue Strutture possono rivalersi, nelle forme e nelle modalità consentite dalle leggi vigenti, sui responsabili di tali decisioni arbitrarie. Il S.F.D. non può distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, riserve o capitale, durante la vita dell'associazione, salve diverse disposizioni legislative. La quota associativa ed i contributi sindacali sono intrasmissibili e non danno luogo ad alcuna rivalutazione.

TITOLO IV DELLA GIUSTIZIA INTERNA

ART. 33 SANZIONI DISCIPLINARI

È passibile di sanzione disciplinare ogni iscritto il cui comportamento sia contrario ai principi di democrazia, di garanzia di altri iscritti, o risulti lesivo per l'Organizzazione sindacale, o configuri violazione di principi e norme dello Statuto. Le sanzioni applicabili, in ordine di gravità, sono le seguenti:

- a) biasimo scritto;
- b) sospensione da tre a dodici mesi dall'esercizio delle facoltà di iscritta o iscritto;
- c) in caso di iscritta o iscritto con incarichi statutari di qualsiasi livello, destituzione da tutte le cariche sindacali ricoperte;
- d) espulsione dall'Organizzazione.

Tali sanzioni vengono irrogate, in relazione al tipo ed alla gravità dell'infrazione, per:

- a) comportamenti in contrasto con i principi fondamentali dello Statuto; con le regole in esso precisate; con le norme di leale comportamento nell'Organizzazione; con le norme fissate nei regolamenti degli organi statutari;
- b) molestie e ricatti sessuali;
- c) atti affaristici o di collusione con la controparte;
- d) reati dolosi, esclusi in ogni caso quelli di opinione.

In casi di particolare gravità, derivanti da sottoposizione a procedimenti penali, con esclusione dei reati di opinione e, comunque, nei casi di provvedimenti restrittivi della libertà personale, la Segreteria competente o quella di livello superiore, se il caso riguarda un componente della Segreteria, può sospendere cautelativamente l'iscritto dalla carica ricoperta, per il tempo necessario all'inchiesta ed alla decisione di prima istanza e all'esame dell'eventuale impugnazione.

Il Comitato Direttivo competente dovrà, entro 30 (trenta) giorni; ratificare tale decisione.

La sospensione cautelativa non costituisce sanzione disciplinare.

È facoltà dell'iscritto, destinatario di tale provvedimento, richiedere l'attivazione del Comitato di Garanzia competente; in tale caso il provvedimento di sospensione cautelare cessa con le decisioni del Comitato stesso. Le norme disciplinari interne non sostituiscono in alcun modo l'obbligo generale da parte delle Segreterie delle Strutture interessate della comunicazione all'autorità giudiziaria di tutti i fatti penalmente illeciti nei confronti dell'Organizzazione, né sostituiscono il diritto ad eventuali azioni civili per il risarcimento dei danni subiti dall'Organizzazione.

ART. 34 COMITATI DI GARANZIA (1a e 2a sezione)

I Comitati di garanzia costituiscono l'organismo di giustizia disciplinare interna cui è demandato il potere di inchiesta e di sanzione in base al precedente articolo, nei riguardi degli iscritti.

Ogni iscritto ha diritto a due livelli di giudizio. Il Comitato di garanzia di prima istanza è costituito presso ogni Struttura regionale del S.F.D., ed è competente per i procedimenti disciplinari a carico degli iscritti e dei componenti degli organismi provinciali e regionali; è eletto dal Congresso regionale a norma del presente Statuto.

Il Comitato nazionale di garanzia si articola in due Sezioni composte da 5 (cinque) componenti effettivi e 5 (cinque) supplenti ciascuna. La 1a sezione è competente in prima istanza per i procedimenti disciplinari a carico dei componenti degli organismi nazionali.

La 2a sezione decide sulle impugnazioni avverso le decisioni dei Comitati di garanzia di prima istanza, e su quelle avverso le decisioni della 1a Sezione del Comitato nazionale di garanzia, limitatamente alla verifica della regolarità delle procedure seguite. Le decisioni dei Comitati di garanzia sono assunte con una maggioranza qualificata dei 2/3 dei componenti.

Le procedure per l'adozione dei provvedimenti disciplinari e il funzionamento interno dei Comitati di garanzia sono determinate con apposito regolamento predisposto dalla seconda Sezione del Comitato Nazionale di Garanzia e approvato dal Comitato Direttivo nazionale del S.F.D.

ART. 35 NORME TRASITORIE E FINALI

- Chiunque abbia fatto parte degli organismi della Rappresentanza Militare COIR e COCER, non potrà ricoprire incarichi dirigenziali per cinque anni dalla data di costituzione del S.F.D.
- Nelle more del Congresso Nazionale del S.F.D. verranno nominati dai soci fondatori, un numero dispari con un minimo di 3 (tre) di Reggenti facenti funzioni del Segretario Nazionale
- I predetti Reggenti decadranno dal proprio mandato dopo che il primo Congresso Nazionale avrà eletto le figure dirigenziali previste dal presente Statuto



Ogni iscritto ha diritto a due livelli di giudizio. Il Comitato di garanzia di prima istanza è costituito presso ogni Struttura regionale del S.F.D., ed è competente per i procedimenti disciplinari a carico degli iscritti e dei componenti degli organismi provinciali e regionali; è eletto dal Congresso regionale a norma del presente Statuto. Il Comitato nazionale di garanzia si articola in due Sezioni composte da 5 (cinque) componenti effettivi e 5 (cinque) supplenti ciascuna. La 1a sezione è competente in prima istanza per i procedimenti disciplinari a carico dei componenti degli organismi nazionali.

La 2a sezione decide sulle impugnazioni avverso le decisioni dei Comitati di garanzia di prima istanza, e su quelle avverso le decisioni della 1a Sezione del Comitato nazionale di garanzia, limitatamente alla verifica della regolarità delle procedure seguite. Le decisioni dei Comitati di garanzia sono assunte con una maggioranza qualificata dei 2/3 dei componenti.

Le procedure per l'adozione dei provvedimenti disciplinari e il funzionamento interno dei Comitati di garanzia sono determinate con apposito regolamento predisposto dalla seconda Sezione del Comitato Nazionale di Garanzia e approvato dal Comitato Direttivo nazionale del S.F.D.

ART. 35 NORME TRASITORIE E FINALI

- Chiunque abbia fatto parte degli organismi della Rappresentanza Militare COIR e COCER, non potrà ricoprire incarichi dirigenziali per cinque anni dalla data di costituzione del S.F.D.
- Nelle more del Congresso Nazionale del S.F.D. verranno nominati dai soci fondatori, un numero dispari con un minimo di 3 (tre) di Reggenti facenti funzioni del Segretario Nazionale
- I predetti Reggenti decadranno dal proprio mandato dopo che il primo Congresso Nazionale avrà eletto le figure dirigenziali previste dal presente Statuto



- 1) COPPOLINO Giuseppe
- 2) DEMALDE' Giulio
- 3) DI PESO Vincenzo
- 4) FOIS Mauro
- 5) GALLO Marco
- 6) SABINI Giacomo
- 7) SANTORO Antonio
- 8) VALENTE Pasquale
- 9) VASTANO Benedetto

Giuseppe Coppolino
Giulio Demalde'
Vincenzo Di Peso
Mauro Fois
Marco Gallo
Giacomo Sabini
Antonio Santoro
Pasquale Valente
Benedetto Vastano

